



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 165134 del 8 settembre 2011

Oggetto: Quesito relativo alla possibilità di esercitare un'attività commerciale da parte di una persona dichiarata fallita

Si fa riferimento al quesito di codesta Camera di commercio, in cui si chiede di chiarire se, a seguito dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, una persona dichiarata fallita possa o meno esercitare l'attività commerciale.

In via preliminare, fermo restando che la competenza specifica sulla materia è del Ministero della Giustizia, considerata l'urgenza segnalata da Codesta Camera di Commercio, la scrivente Direzione Generale ritiene che, nonostante la soppressione della norma che stabiliva che il fallimento fosse ostativo all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni), sino a quando non sia stata decretata la chiusura del fallimento, la persona dichiarata fallita non possa esercitare un'attività commerciale, a meno di una disposizione specifica del giudice delegato.

La presente nota è inviata al Ministero della Giustizia, il quale è pregato di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

CG//Vibo Valentia//fallimento// settembre 2011

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055416 – fax +39 06 47055491
e-mail daniela.paradisi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it